



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **51**
in data **17/03/2016**
P.G. n.

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilasedici** addì **17 - diciassette** - del mese **marzo** alle ore **15:30** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN UN GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA-SEZIONE LAVORO DA Q. F.

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
SASSI Matteo	Vice Sindaco	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
FORACCHIA Serena	Assessore	NO
MARAMOTTI Natalia	Assessore	NO
MONTANARI Valeria	Assessore	SI
NOTARI Francesco	Assessore	SI
PRATISSOLI Alex	Assessore	NO
TUTINO Mirko	Assessore	SI

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **IOVINELLA Rosa**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con provvedimento del 30/6/2010 l'Ufficio Invalidi Civili del Comune riteneva di non concedere alla sig.ra Fatime Qatani l'assegno di invalidità civile per mancato possesso della carta di soggiorno;
- che avverso la suddetta decisione la sig.ra Qatani presentava ricorso amministrativo al competente Comitato Provinciale sulla base della pronuncia di incostituzionalità dell'articolo di legge che subordinava al requisito di titolarità della carta di soggiorno la concessione dell'assegno mensile di invalidità agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio italiano (sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2010);
- che a seguito di accoglimento del ricorso INPS liquidava alla sig.ra Qatani l'assegno di invalidità civile con decorrenza 1/11/2010;
- che la sig.ra Qatani, ritenendo di possedere i requisiti richiesti già dal 2001, proponeva ricorso al Giudice del Lavoro di Reggio Emilia avverso la suddetta determinazione di INPS, chiedendo che venisse accertato il suo diritto a percepire l'assegno di invalidità con decorrenza 1/11/2001;
- che il ricorso veniva respinto per decadenza del termine di impugnazione;
- che la sig.ra Qatani, sostenendo di essere stata indotta in errore dalla errata indicazione di modalità e termini decadenziali, con ricorso al Giudice del Lavoro di Reggio Emilia notificato in data 22/2/2016 (acquisito al n. 12232 di P.G. - ALL.1) ha chiesto la condanna di INPS e del Comune di Reggio Emilia – in solido tra loro o secondo le rispettive responsabilità – al risarcimento del danno patito, quantificato in complessivi € 30.030,39 (pari ai ratei dell'assegno di invalidità non percepiti nel periodo 1/11/2001-1/11/2010, maggiorati di interessi legali);

Ritenuto di resistere in giudizio, affidando l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune all'avv. Francesca Ghirri del Servizio Legale comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Servizio interessato sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

- di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Reggio Emilia-Sezione Lavoro dalla sig.ra Fatime Qatani con il ricorso descritto in premessa;

- di incaricare della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune l'avv. Francesca Ghirri del Servizio Legale comunale, conferendole ogni più ampio mandato e facoltà, con potere di conciliare e transigere.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL SEGRETARIO GENERALE

IOVINELLA Rosa